

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**Art. 1 DEFINIZIONI**

I termini inclusi nelle presenti Condizioni Generali di vendita (nel seguito Condizioni) avranno il seguente significato:

- a) **DUEMME S.p.a.**: soggetto che emette l'offerta economica/contratto. Duemme S.p.a. ha sede legale in Madignano (CR), Via E. Fermi 10/12 (bunker e aree dedicate ai Controlli Non Distruttivi in Via E. Fermi 10/12/21). Duemme S.p.a. (identificato anche come "Laboratorio") esegue controlli radiografici industriali e non distruttivi in genere ("attività di Laboratorio").
- b) **"Committente, Cliente o Richiedente"**: soggetto intestatario dell'offerta economica /contratto o utilizzatore finale nel caso in cui questi sia soggetto diverso, cui si applicano le presenti condizioni generali.
- c) **"Contratto"**: l'accettazione in forma scritta da parte del Committente dell'offerta e delle presenti "Condizioni generali" in relazione al servizio offerto. Le Condizioni generali sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'offerta.
- d) **"Servizio"**: attività prestata da Duemme S.p.a. consistente in controlli radiografici industriali e non distruttivi in genere. Eventuali altri servizi sono dettagliati all'interno della offerta economica e/o nel contratto stipulato tra le Parti.
- e) **"Offerta Economica"**, nel seguito "offerta", sarà inteso il documento riepilogativo dei servizi proposti da Duemme S.p.a. al Committente, comprensiva delle quantità e dei prezzi per singola voce o a corpo.
- f) **"Campione"**: inteso come ogni bene oggetto proprio di una offerta/contratto, quale materiale da sottoporre a prove non distruttive. Se non diversamente specificato, il bene oggetto consegnato alla Duemme S.p.a per la esecuzione delle prove è stato campionato direttamente dal committente od in ogni caso sotto la sua responsabilità.
- g) **ACCREDIA** – Ente Italiano di Accredimento – E' l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato italiano a svolgere attività di Accredimento. In particolare, il dipartimento di riferimento è il Dipartimento Laboratori di Prova (DL) che ha come finalità l'Accredimento dei Laboratori di prova. Fra il Laboratorio Accreditato ed ACCREDIA viene stipulato un contratto chiamato "convenzione" che regola i rapporti fra le Parti.
- h) **Accreditamento** – ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori) accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature. L'Accredimento pertanto è un processo che garantisce che i Rapporti di Prova che riportano il marchio ACCREDIA da parte del Laboratorio siano rilasciati nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili del Laboratorio. Duemme S.p.a. è Laboratorio Accreditato con nr. di Accredimento **1472** per le prove di cui alla tabella costantemente aggiornata e riportata sul sito www.accredia.it (link diretti al [Certificato di Accredimento](#) ed [Elenco Prove Accreditate](#)). Lo standard di riferimento per l'Accredimento dei Laboratori di prova è la UNI EN ISO/IEC 17025 nell'ultima revisione disponibile; gli standard relativi alle prove Accreditate sono riportati con i rispettivi range (ovvero il campo di prova) ed i campi di misura delle prove stesse all'interno della tabella nell'ultima revisione disponibile sul sito dell'Ente di Accredimento e a disposizione del Cliente che ne facesse richiesta.
- i) **Prova Accreditata** – Definita una "Prova" la determinazione di una o più caratteristiche di un oggetto di valutazione della conformità secondo una procedura, una "Prova Accreditata" è una Prova per la quale l'organismo di Accredimento ACCREDIA ha valutato la conformità ed attestato la capacità del Laboratorio nell'eseguire tale prova e che comporta la dimostrazione formale della sua competenza ad eseguire tale prova o analisi. Sia che si tratti di prove sotto Accredimento che di prove non sotto egida di Accredimento, il Cliente si impegna a non fare uso dei loghi e dei marchi presenti all'interno della documentazione ricevuta da Duemme S.p.a. quali Rapporti di Prova o moduli nella quale è presente il logo (Marchio) ACCREDIA. E' fatto divieto l'utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi degli Enti di Accredimento (ACCREDIA), certificazione, brand/logo Duemme S.p.a. presenti sulla documentazione emessa verso il Cliente o presente sul sito web aziendale.
- j) **Politica per la Qualità della Duemme S.p.a.** – La proprietà della Duemme S.p.a. in base all' analisi del contesto eseguita periodicamente, pianifica il proprio Sistema di Gestione per la Qualità ed esegue la valutazione dei rischi e delle opportunità di miglioramento sui propri processi aziendali con il supporto dei responsabili attraverso gli strumenti individuati (Analisi dei Rischi). Questa analisi dei rischi viene aggiornata periodicamente ed ogni volta in cui dovessero emergere delle modifiche significative ai processi ed alle dinamiche aziendali. La Proprietà ritiene che gli obiettivi esplicitati all'interno del documento "Politica per la Qualità" siano raggiungibili con il miglioramento organizzativo e con il mantenimento di un Sistema di Gestione interno conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nelle ultime edizioni applicabili, consapevoli che i comportamenti di tutte le componenti aziendali sono coerenti con tale decisione. Su precisa volontà della proprietà della Duemme S.p.a. inoltre, si provvederà alla richiesta di transizione al nuovo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Ed. 2018 alla prima data utile di audit di sorveglianza. La Politica per la Qualità è disponibile in sede nell'ultima edizione in vigore

Art. 2 OGGETTO

Le presenti Condizioni Generali di Vendita – disponibili online sul sito web aziendale www.duemme.net e richiamate all'interno dell'offerta economica inviata al cliente e/o richiamate negli appositi contratti stipulati tra le Parti – sono parte integrante della proposta economica inviata e si applicano agli interventi e prestazioni di servizi eseguiti da Duemme S.P.A. nell'ambito della propria attività; pertanto si conviene che siano valide per tutte le prestazioni di servizi effettuate dalla Duemme S.p.a. a fronte di Ordini di Acquisto/Accordi specifici che verranno emessi di volta in volta. Eventuali modifiche a tali Condizioni Generali contenute in qualsiasi documento del Committente non saranno ritenute valide se non accettate espressamente per iscritto da Duemme S.p.a..

L'elenco dei servizi e delle prestazioni, unitamente al listino prezzi, saranno indicati in dettaglio nell'offerta economica formulata dalla Duemme S.p.a. e comunicata alla Committente. Il contratto non può essere ceduto senza il consenso scritto di Duemme S.p.a.

Art. 3 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente si impegna ad inoltrare alla Duemme S.p.a. tutte le informazioni utili per la corretta valutazione della attività propedeutica all'invio della proposta economica: descrizione del campione da sottoporre a prova (inclusi i quantitativi), disegni e specifiche, riferimenti a normative, standard, codici, specifiche cliente, criteri di accettabilità ed ogni altro riferimento tecnico utile alla corretta individuazione di tutte le caratteristiche necessarie per la erogazione del servizio. Ivi incluso la volontà di ricevere un Rapporto di Prova Accreditato ovvero un Rapporto di Prova riportante Marchio ACCREDIA con o senza incertezza di misura espressa. Duemme S.p.a. può emettere Rapporti di Prova Accreditati ovvero riportanti il Marchio dell'ente di Accredimento ACCREDIA per le sole prove di cui all' [Elenco Prove Accreditate](#) in corso di validità (ulteriori dettagli vedi Art. 1 Par. i). Nel caso in cui non si inoltrassero specifiche richieste in merito, Duemme S.p.a. emetterà una offerta priva di ogni riferimento all'accREDITamento ed al termine della attività di controllo un Rapporto di Prova non Accreditato ovvero non riportante Marchio ACCREDIA. La conclusione del contratto si avrà con la comunicazione a Duemme S.P.A. della accettazione da parte del Committente dell'offerta e ciò mediante sottoscrizione per accettazione in ogni sua pagina dell'offerta e delle Condizioni Generali del contratto. Qualora non sottoscritte ed inviate alla Duemme S.P.A., si intendono accettate nel momento della accettazione dell'offerta economica emessa dalla Duemme S.P.A. e/o alla consegna dei campioni alla scrivente per la esecuzione delle prove richieste. La comunicazione dell'accettazione potrà avvenire a mezzo e-mail all'indirizzo info@duemme.net o a mezzo fax al n. 0373 658845.

3.1 - Rischi Derivanti Dal Campione

Il Committente ha l'obbligo di informare per iscritto Duemme S.p.a. dei rischi inerenti il campione da sottoporre alle prove, identificando i pericoli relativi derivanti dalla natura del campione stesso qualora il requisito sia applicabile.

3.2 – Modalità Di Gestione Del Campione

Il Committente ha l'obbligo di informare per iscritto la Duemme S.p.a. qualora il Campione sottoposto alle prove richieda, per le sue caratteristiche intrinseche una particolare modalità di gestione comunicando altresì ogni notizia necessaria affinché Duemme S.p.a. possa svolgere correttamente la propria prestazione. Resta inteso che eventuali costi aggiuntivi nascenti dalla particolare modalità di gestione del campionamento sono da intendersi a carico della Committenza. Il Committente consegna a Duemme S.p.a. i relativi Campioni muniti di regolare documento di trasporto di consegna. Il ritiro del Campione, obbligatorio al termine dell'incarico, verrà effettuato direttamente dal Committente a proprie spese.

3.3 – Rapporti In Lingua

Il Committente ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Duemme S.p.a., all'atto dell'accettazione dell'offerta, la necessità di ottenere i documenti di cui ai rapporti di prova, relazioni o ogni altro documento emesso da Duemme S.p.a. a seguito dell'attività svolta, tradotti anche in lingua inglese. Gli eventuali costi aggiuntivi richiesti per la traduzione saranno a carico del Committente.

3.4 – Obblighi In Materia Di Sicurezza

Nel caso di attività in trasferta presso il Committente, quest'ultimo si impegna a richiedere a Duemme S.p.a. tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della attività secondo la legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima dell'avvio delle attività. E' altresì obbligo del Committente segnalare a Duemme S.p.a. mediante apposito documento DUVRI (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali) i rischi presenti sul luogo di lavoro, eventuali piani di emergenza, nominativo del personale presente sul luogo dell'intervento addetto al primo soccorso e alla gestione delle emergenze in caso di incendio. Eventuali rischi derivanti da attività da svolgersi in quota e/o in luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono essere segnalati per iscritto a Duemme S.p.a. in fase di sottoscrizione delle Condizioni Generali e a seguito di ogni offerta economica accettata tra le Parti. Duemme S.p.a. si riserva di effettuare un sopralluogo presso il sito di lavoro indicato dal Committente; gli oneri di questo sopralluogo sono a carico del Committente.

4.– OBBLIGHI DI DUEMME S.P.A.

Duemme S.p.a. si impegna ad adempiere l'incarico assunto in autonomia e indipendenza, con libertà di scegliere le modalità di esecuzione del medesimo, nel rispetto delle indicazioni tecniche ricevute dal Committente e delle pattuizioni di cui al contratto. Nella proposta economica vengono sempre riportate le specifiche di prova applicabili. Quando il cliente non specifica i metodi di prova da utilizzare è la stessa Duemme S.p.a. che provvede ad individuare il metodo più idoneo informando il cliente per ottenerne l'avvallo. In ogni caso i metodi da utilizzare sono sempre definiti a priori, prima dell'avvio della attività e generalmente individuati in fase di offerta. Qualora la richiesta del Cliente riporti standard obsoleti, la Duemme S.p.a. informa il Cliente adeguandosi o meno alle sue richieste.

Qualora si richiedano alla Duemme S.p.a. prove coperte da Accreditamento secondo UNI EN ISO/IEC 17025, la Duemme S.p.a. verifica la fattibilità in tal senso e, qualora la richiesta possa essere soddisfatta, emette una offerta riportante la emissione di un Rapporto di Prova Accreditato. In caso non si ricevano richieste in tal senso in fase di richiesta iniziale di offerta da parte del cliente, le offerte non riporteranno alcun riferimento all'Accreditamento. La richiesta di emissione di un Rapporto di Prova Accreditato deve essere inoltrata in fase di richiesta economica, congiuntamente con la richiesta di esprimere sul medesimo Rapporto di Prova l'incertezza di misura (vedi Art. 3).

Duemme S.p.a. si impegna ad informare il Committente circa ogni modifica alle seguenti Condizioni Generali inviando la nuova revisione per presa visione e successiva accettazione.

4.1 Archiviazione documentale

La Duemme S.p.a. si obbliga a conservare le registrazioni (Rapporti di Prova) relative ai controlli radiografici e non distruttivi in genere, per un periodo di anni dieci (10) dal momento della loro approvazione e rilascio al Committente. Le registrazioni si intendono su supporto elettronico. La copia originale viene consegnata al cliente.

4.2 – Tempi di esecuzione

Se non espressamente indicato in offerta o se diversamente concordato all'interno di contratti tra le Parti, Duemme S.p.a. rende disponibili gli esiti delle prove al Committente in un periodo indicativo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento della accettazione dell'offerta (o invio ordine cliente) e dal ricevimento dei campioni da sottoporre a prova, secondo i termini concordati nell'offerta economica. Nel caso in cui Duemme S.p.a. fosse costretta a derogare tali termini, provvederà ad avvisare il Committente. Durata e termini dell'esecuzione di servizi richiesti a Duemme S.p.a. sono da intendersi come indicativi e non vincolanti per Duemme S.p.a.; in ogni caso nulla sarà dovuto alla Committenza nel caso di ritardato rilascio dei certificati o rapporti di prova.

Eventuali urgenze – esiti entro 5 (cinque) giorni lavorativi – dovranno essere preventivamente concordate con Duemme S.p.a. e potranno comportare un sovrapprezzo che verrà comunicato dopo aver verificato l'effettiva possibilità di assolvere alla richiesta inoltrata.

4.3 Obblighi In Materia Di Sicurezza

Duemme S.p.a. si impegna a rispettare gli obblighi imposti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale è informato, formato ed addestrato per le attività oggetto di offerta, sottoposto a sorveglianza sanitaria come da protocolli sanitari dettati dal Medico Aziendale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di Regolarità Contributiva, etc.

Duemme S.p.a. si impegna a fornire nei tempi prestabiliti prima dell'accesso sul luogo di lavoro nel caso di attività svolte presso il Committente o in sedi da lui segnalate, la documentazione richiesta per la successiva redazione del DUVRI da parte del Committente. Gli oneri dovuti per la preparazione della documentazione necessaria per accedere al sito di lavoro (da richiedere entro e non oltre i 5 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'attività) sono valutati a forfait per un importo pari a € 90,00 che verrà comunicato tempestivamente.

4.4 Regola Decisionale: gestione del risultato e della sua incertezza, confronto con limiti

Per "regola decisionale" si intende la regola, ovvero il criterio, che descrive in che modo si tiene conto dell'incertezza di misura quando si dichiara la conformità ad un requisito specificato. Quando Duemme S.p.a. è chiamata a dare un giudizio relativamente alla conformità o meno del risultato di un controllo, vengono applicati i criteri di accettabilità condivisi in fase di contrattazione (siano essi imposti dal codice applicabile o propri di una specifica Cliente). Se l'incertezza della prova ha influenza sulla conformità con un limite specificato, ovvero quando il risultato della prova con l'incertezza di misura associata include il limite proprio del giudizio di conformità, Duemme S.p.a. giudica NON CONFORME il particolare controllato. Questo a meno di diversi accordi scritti tra le Parti in deroga a quanto riportato nel presente paragrafo. In ogni caso sarà cura del Responsabile del Laboratorio informare il Cliente per rendicontare quanto riscontrato. L'istruzione operativa Duemme S.p.a. numero OP 017 nell'ultima revisione approvata è disponibile in visione in sede su richiesta dalla Committenza per poter valutare il significato della "Gestione del risultato e della sua incertezza: confronto con limiti".

Art.5 USO DEL MARCHIO E LOGHI

Il committente si impegna a non fare uso dei loghi e dei marchi presenti all'interno della documentazione ricevuta da Duemme S.p.a. E' fatto divieto l'utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi degli Enti di Accreditamento, certificazione, logo Duemme S.p.a. presenti sulla documentazione rilasciata da Duemme S.p.a. al

Committente o reperibili sul web. Analogamente è vietata la riproduzione anche parziale dei Rapporti di Prova se non su autorizzazione Duemme S.p.a. così come specificato all'interno di ogni singolo Rapporto di Prova.

Per ogni violazione delle regole in materia di uso del marchio contenute nelle presenti Condizioni generali di vendita, la Committente dovrà corrispondere una penale pari ad € 2.000,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 6 VALIDITA', TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I termini e le modalità di pagamento sono specificatamente indicati all'interno della offerta economica facente parte integrante delle presenti condizioni generali. Se non espressamente riportato sull'offerta economica, l'importo minimo per ogni singola attività fatturata è pari ad euro 150,00; validità dell'offerta: 3 mesi dalla data di emissione.

Art. 7 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dalla Committente per i servizi prestati dalla Duemme S.p.a. è stabilito in base alle tariffe Duemme S.p.a. in corso ed indicato nell'offerta facente parte integrante delle presenti condizioni generali.

Art. 8 ONERI PER ATTIVITA' ITINERANTI

Le Condizioni Generali applicabili per le attività effettuate presso luoghi di lavoro differenti rispetto ai locali di Duemme S.p.a. seguiranno il seguente prospetto oltre a quanto sopra specificato.

8.1. Oneri a Carico del Committente

- messa in sicurezza del luogo di lavoro e condivisione preventiva delle informazioni inerenti la sicurezza stessa;
- assistenza e gestione di eventuali mezzi di sollevamento (ponteggi, cestelli, gru, montacarichi, etc.);
- illuminazione ed energia elettrica.

Rimangono inoltre a carico del Committente:

- oneri dovuti a eventuali soste forzate derivanti da cause non imputabili a Duemme S.p.a. quantificabili per singolo tecnico al costo di €/h 52,00;
- oneri di trasferta per le attività non effettuate a causa di eventi non imputabili a Duemme S.p.a. (es. condizioni meteo).

8.2. Oneri a Carico di DUEMME S.P.A.

- Oneri previsti per la sicurezza, DPI dispositivi individuali di protezione, formazione, etc.
- Personale opportunamente formato e qualificato.
- Attrezzature e mezzi necessari per l'esecuzione dell'attività.

Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Duemme S.p.a. avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. inviando al Committente una comunicazione scritta a mezzo raccomandata o PEC nei seguenti casi:

- Il Committente sia in ritardo nel pagamento delle somme dovute di un periodo superiore a quindici giorni; nel caso di prestazioni periodiche Duemme S.p.a. avrà diritto di sospendere l'esecuzione delle prestazioni ancora da eseguire fino all'intervenuto pagamento.
- Il Committente sia inadempiente agli obblighi contrattuali da essa assunti di cui al punto 2. (divieto di cessione del contratto) 3.4 (Tutela della sicurezza), 5. (Uso del marchio e Loghi) delle presenti condizioni.
- Il Committente sia posto in liquidazione, o cessi l'attività, o sia ammessa in concordato, sia giudiziale che stragiudiziale, ovvero sia dichiarata fallita.

In caso di risoluzione contrattuale resteranno definitivamente acquisiti a Duemme S.p.a. tutti gli importi corrisposti dal Committente.

Art. 10 FORO COMPETENTE

Il contratto e le condizioni generali devono essere considerati ed interpretati solamente secondo la legge della Repubblica Italiana.

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e delle presenti condizioni generali, sarà di esclusiva competenza del Foro di Cremona, anche se il contratto è perfezionato o eseguibile altrove.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti condizioni generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti. Nessuna modifica avrà effetto in mancanza di approvazione per iscritto dalle parti. Il Committente si impegna ad indicare all'atto dell'accettazione dell'offerta economica l'indirizzo di posta ordinaria e posta elettronica, il numero di telefono, fax e nominativo della persona di riferimento a cui Duemme S.p.a. invierà tutte le comunicazioni e documenti ufficiali, con pieno valore ed effetto di legge e di contratto.

Art. 12 TUTELA DELLA PRIVACY

Con riferimento al disposto del Decreto legislativo 196/2003 circa la Tutela dei dati personali, il Committente e Duemme S.P.A. si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi alla propria società, utili ai fini di Legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti negli ordini/contratti emessi, verranno dall'altra parte conservati ed utilizzati. Pertanto, con la sottoscrizione delle Condizioni Generali, le Parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso al trattamento sopra descritto e nei limiti delle finalità sopra citate.

Data

Timbro e Firma

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del c.c. il Committente dichiara di aver letto e di approvare espressamente i seguenti articoli e sottoparagrafi: Art. 3, 4, 5, 6, 7.

Data

Timbro e Firma